



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI PROGETTI GIOVANI ED ADOLESCENTI

**n. 46**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 154 del 16-11-1995 e  
modificato con atto n.114 del 15-09-2005

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO**  
**DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE**  
**DEI PROGETTI GIOVANI ED ADOLESCENTI**

**Art.1**

*Istituzione*

In adempimento all'art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 46 del 12/04/1995 relativa alla "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e adolescenti", è istituito, nell'ambito della Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, il Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti.

**Art. 2**

*Composizione*

Il Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti è composto da:

- Assessore provinciale responsabile delle politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;
- Responsabile dell'ufficio competente in materia di politiche giovanili;
- n.3 Consiglieri Provinciali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza.
- n.3 Amministratori delegati alle politiche giovanili in rappresentanza dei Comuni della provincia;
- n.5 Operatori responsabili delle politiche giovanili dei Comuni della provincia, scelti tra i dipendenti comunali ed i consulenti convenzionati;
- n.3 Rappresentanti degli Informagiovani della provincia, scelti tra i responsabili degli Informagiovani emanazione diretta degli enti locali e/o territoriali o con essi convenzionati.

**Art. 3**

*Nomina e durata in carica*

- 1 .La nomina del Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti è effettuata con deliberazione del Consiglio Provinciale previa convocazione di una conferenza di servizio di tutte le Amministrazioni Comunali per quanto riguarda gli amministratori e gli operatori pubblici, e di tutti i Centri informagiovani emanazione diretta degli enti locali e/o territoriali o con essi convenzionati per quanto riguarda i loro rappresentanti.
2. Il Coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio Provinciale che lo ha nominato.

**Art. 4**

*Riunioni*

1. Il Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti si riunisce almeno due volte all'anno.
2. La partecipazione alle sedute non prevede gettoni di presenza nè rimborsi spese.

3. Gli enti di appartenenza dei singoli componenti provvedono al rimborso delle spese vive ed alle eventuali indennità di missione.

### **Art. 5**

#### *Convocazioni*

1. I componenti del Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti sono convocati con lettera a domicilio del Presidente almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per la riunione.
2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente è tenuto inoltre alla convocazione del Coordinamento entro 30 giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

### **Art. 6**

#### *Decadenza*

1. I componenti del Coordinamento sono dichiarati decaduti dopo che sono stati assenti dalle sedute, anche se per giustificato motivo, per tre volte consecutive.
2. La sostituzione dei componenti dichiarati decaduti, deceduti o dimissionari, avviene con i criteri fissati al precedente art. 3.

### **Art. 7**

#### *Validità delle riunioni*

Per la validità delle riunioni in prima convocazione del Coordinamento, è necessaria la presenza della metà dei componenti; per la validità delle riunioni in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

### **Art. 8**

#### *Compiti del Coordinamento*

1. Al Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti sono attribuite le competenze previste dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 46/95, che di seguito si elencano:
  - a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere dalle singole Amministrazioni Comunali nell'ambito dei progetti giovani ed adolescenti;
  - b) garantire un servizio di consulenza alle Amministrazioni Comunali che ne facciano richiesta in ordine alla stesura dei progetti giovani ed adolescenti;
  - c) elaborare proposte di momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili;
  - d) esprimere un parere obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma triennale degli interventi di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 46/95 dei singoli progetti giovani ed adolescenti elaborati dalle Amministrazioni Comunali in sede di richiesta dei contributi.
2. Il Coordinamento provinciale inoltre indica al suo interno n. 2 rappresentanti quali componenti dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed adolescenziale, di cui

almeno uno da scegliersi tra gli operatori delle politiche giovanili dei Comuni e della Provincia.

**Art. 9**  
*Segretario Verbalizzante*

L'Amministrazione Provinciale provvede ad assicurare le funzioni di verbalizzante delle sedute mediante personale indicato dal dirigente dell'ufficio competente in materia di politiche giovanili.